

Allegato A

COMUNE DI QUARTUCCIU

**Regolamento per l'applicazione
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 15/03/02
MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 30/05/06**

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C.

- 1. N. 14 DEL 12.04.2007**
- 2. N. 60 DEL 14.11.2008**
- 3. N. 24 DEL 01.06.2011**
- 4. N. 32 DEL 22.05.2012**
- 5. N. 54 DEL 27.11.2013**

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Attivazione del servizio
- Art. 3 - Gettito e costo del servizio
- Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 7 - Commisurazione e tariffe
- Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 9 - Agevolazioni
- Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 11 - Deliberazione di tassa
- Art. 12 - Denunce
- Art. 13 - Accertamento
- Art. 14 – Riscossione
- Art. 14bis – Riscossione e accertamento del tributo dovuto nell'anno d'imposta 2013
- Art. 15 - Poteri del comune
- Art. 16 - Funzionario responsabile
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 20 - Rinvio ed altre disposizioni di legge

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana in vigore.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tassa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Al fine del presente comma, relativamente ai piani di lottizzazione, la distanza viene calcolata a partire dal perimetro esterno delle medesime.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della giunta comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. Nè può essere inferiore ai limiti

contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. Ai fini della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:
 - dei locali e delle aree comunque coperte, anche di natura pertinenziale od accessorie (cantine, solai, garages):
 - tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 commi 2 e 4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c. i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - d. balconi, terrazze scoperte, soffitte, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza, ripostigli e simili;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione; purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - f. le unità immobiliari per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o della irrilevanza dei consumi delle utenze di gas, acqua, energia elettrica, previo sopralluogo dell'Ufficio Polizia Municipale.

Le circostanze di cui al precedente punto e), comporta la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tassa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune, secondo le tariffe attribuibili in relazione all'attività svolta nei locali o nelle aree tassabili dal medesimo detenute a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali o aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tassa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad

ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 - Commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tassa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tassa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tassa.

Art. 8 – Classificazione ai fini tariffari e particolari condizioni d'uso.

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte ed i locali ad uso condominiale.
2. Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui al precedente articolo sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa così come segue:
 - a. Abitazioni civili
 - b. Studi professionali
 - c. Laboratori artigianali
 - d. Merci varie
 - e. Esercizi pubblici
 - f. Magazzini e depositi
 - g. Stabilimenti industriali
 - h. Uffici commerciali e industriali
 - i. Ristoranti e trattorie
 - j. Alberghi – Pensioni
 - k. Circoli e cooperative
 - l. Teatri e sale
 - m. Circoli sportivi
 - n. Scuole
 - o. Caserme
 - p. Istituti penitenziari

3. La tassa relativa alle utenze civili è variata, nel caso di variazione del rapporto superficie-occupanti fissato in 60 mq pari a 1 occupante, nelle seguenti misure:
 - decremento del 30% in caso di rapporto superiore a 100 mq;
 - decremento del 15% in caso di rapporto compreso oltre 60 mq e sino a 100 mq;
 - incremento del 30% in caso di rapporto compreso tra 0 e sino a 30 mq;
 - incremento del 20% in caso di rapporto compreso oltre 30 mq e sino a 40 mq;
 - incremento del 10% in caso di rapporto compreso oltre 40 mq e inferiore a 60 mq.Gli incrementi o decrementi, che si rendono applicabili a seguito di variazione del rapporto superficie-occupanti, decorrono dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha, o avrebbe dovuto, presentare la denuncia di variazione.
4. La tassa è ridotta del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da residenti nel Comune o da iscritti all'Aire comunale, del 20% per le abitazioni tenute a disposizione da non residenti a condizione:
 - che tale stato sia specificato nella denuncia originaria o di variazione dell'utente;
 - che la denuncia contenga l'indicazione della residenza e del domicilio del soggetto passivo nonché la dichiarazione, resa da quest'ultimo, di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - che l'utilizzo, comunque effettuato, dell'abitazione tenuta a disposizione complessivamente non sia superiore a 180 giorni nel corso dell'anno.
4. bis La stessa è ridotta del 30% nei confronti degli imprenditori agricoli a titolo principale occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. La tassa è ridotta del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
5. bis La tassa è ridotta del 30% per i laboratori artigianali con produzioni non alimentari e del 20% per gli utenti ricadenti nella categoria merci varie che non trattano prodotti alimentari.
5. ter Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, oggettivamente dimostrabile, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili per qualità o quantità ai rifiuti urbani, rifiuti tossici nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al punto precedente, devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano tali tipi di rifiuti e la copia del contratto con la ditta che si occupa dello smaltimento, devono inoltre presentare annualmente copia delle fatture relative a tale servizio di smaltimento. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata.

Nel caso di insediamenti produttivi (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una riduzione fino al 60%. La concessione della riduzione e la sua entità sono subordinate alla verifica della reale situazione da parte degli uffici comunali, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
5. quater Nel caso di magazzini e depositi o di laboratori artigianali di prodotti non alimentari, sulla parte delle superfici coperte imponibili costituite in un unico immobile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) che eccede i 250 mq, si applica una riduzione tariffaria del 60%.

5. quinquies Qualora risulti particolarmente difficile la determinazione esatta, all'interno di aree scoperte relative ad attività produttive, della parte operativa potenzialmente produttiva di rifiuti, questa è calcolata in misura pari al venticinque per cento dell'intera area scoperta. Resta salva la facoltà per l'utente di dichiarare e per l'amministrazione di accertare una diversa superficie, sulla base di dati oggettivamente dimostrabili.
6. Le riduzioni e gli incrementi di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
Il contribuente deve presentare denuncia entro 30 giorni dal verificarsi, o dal venir meno, delle condizioni di cui ai precedenti commi, in difetto si provvede al recupero del tributo e all'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 9 - Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a. riduzione della tassa del 75 per cento per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, di culto, i circoli politici, le associazioni sportive e le associazioni combattentistiche a carattere nazionale;
 - b. esonero della tassa per organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507.
A tal fine la giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
3. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle utenze domestiche per le quali siano dimostrati sensibili incrementi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche quantificati in forma cumulativa. A tal fine è nominata dalla Giunta comunale un'apposita commissione incaricata di determinare le modalità e le procedure di rimborso parziale della tassa, entro i limiti stabiliti dall'apposito stanziamento di bilancio.
4. Per le utenze non domestiche è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportate alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima dalla tabella 4 di cui al DPR n. 158 del 1999.
5. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui ai commi 2 e 4 sono iscritti in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde una tassa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

Art. 11 - Deliberazione di tassa.

1. Entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 8, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 12 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il settore tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - Accertamento.

1. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tassa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
3. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due rate con determinazione del funzionario responsabile del tributo. Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.

Art. 14bis – Riscossione e accertamento del tributo dovuto nell'anno d'imposta 2013

1. Il presente articolo, anche in deroga a quanto disposto da altri articoli del regolamento, norma espressamente le modalità di riscossione e di accertamento del tributo relativamente al solo anno d'imposta 2013.
2. Il Comune riscuote il tributo e le relative addizionali dovuti per l'anno d'imposta 2013 in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e maggiorazioni comunali e provinciali, suddividendo l'ammontare complessivo in un numero di rate e con scadenze stabilite dal Consiglio Comunale in base alle normative in vigore. Qualora la normativa in vigore lo consenta è possibile la riscossione tramite ruoli con le stesse modalità in vigore per l'esercizio 2012.
3. Il tributo comunale per l'anno 2013 è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro

sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 15 - Poteri del comune.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 16 - Funzionario responsabile.

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 - Discarichi - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi

con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.

Art. 18 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,64.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 258,22. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 14, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tassa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tassaria è determinata in base alla tassa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni.